



26235/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

26 FEB 2021

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

RESPONSABILITA'
CIVILE GENERALE

Ud. 26/05/2021 - CC

R.G.N. 4701/2019

Rep.

CR 26/235

CU + CA

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4701-2019 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in (omissis)
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)
 (omissis) , rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) ,
 (omissis) ;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI (omissis), in persona del Sindaco pro tempore,
 elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo
 studio dell'avvocato (omissis) , rappresentato e difeso
 dall'avvocato (omissis) ;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2195/2018 della CORTE D'APPELLO di
 L'AQUILA, depositata il 26/11/2018;

Fruch

5210
21

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO CHE

1.- (omissis) è caduta in una buca aperta sul manto della strada comunale del Comune di (omissis), mentre rientrava a casa, a tarda sera, secondo il suo racconto, a causa del fatto che in quel tratto di percorso non funzionavano i lampioni della pubblica illuminazione, e dunque la visibilità era ridotta se non nulla.

Ha sostenuto la responsabilità del Comune per difetto di custodia della cosa, consistente sia nella omessa riparazione della buca, che nella mancata illuminazione dell'area.

2.- I giudici di merito hanno rigettato la domanda. La Corte di Appello de l'Aquila ha ritenuto che la responsabilità da cosa incustodita è esclusa dal caso fortuito, consistente anche nella imprudenza del danneggiato.

3.- Il ricorso è basato su un motivo, che è contrastato dal controricorso del Comune di (omissis).

CONSIDERATO CHE

4.- *L'unico motivo* di ricorso non indica espressamente la rubrica della violazione contestata, ma, in sostanza, la censura consiste nell'addebito, fatto alla sentenza impugnata, di non avere correttamente applicato, nel caso presente, la regola del caso fortuito, meglio, del concorso colposo del danneggiato che lo integra, in tal modo attribuendo rilevanza di fortuito ad una condotta, quella della danneggiata, che non ha alcunché di imprudente.

Il motivo è fondato.

La decisione impugnata infatti si limita a ricordare le regole, stabilite da questa Corte, per la valutazione della responsabilità da cose in custodia,

compresa quella relativa al caso fortuito ed alla condotta del danneggiato che la integra: nulla dice però sulle ragioni per le quali, nel caso specifico, la concreta condotta della ricorrente integra un caso fortuito che esclude la responsabilità del custode.

Difetta del tutto, nel giudizio della corte, il momento della sussunzione, ossia del confronto tra la fattispecie concreta e quella astratta: in presenza di determinate circostanze, che risultano pacifiche, ossia la presenza della buca, e la scarsa, se non nulla illuminazione pubblica, occorre motivare le ragioni che inducono a ritenere efficiente, ossia causa esclusiva del danno, la condotta della danneggiata, vale a dire, a motivare le ragioni per le quali il difetto di custodia è del tutto irrilevante (pur trattandosi di buca di grosse dimensioni e pur non essendo la strada illuminata) a fronte invece della imprudenza della danneggiata, che nella motivazione non si dice quale sia stata.

5.- Va tenuto presente, altresì, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato come caso fortuito capace di escludere il pregiudizio, che la mera circostanza che la buca si trovi nelle vicinanze della abitazione, non comporta di per sé colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre una imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode (Cass. 14908/2019)


6.- Il ricorso va accolto.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello de l'Aquila, in diversa composizione anche per le spese.

Roma 26 maggio 2021

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 28/05/2021

Il Cancelliere


Giuseppina Fucini